



COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

Settore 4 "Urbanistica-SUAP"

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) DEL COMUNE DI CASTELLARANO. CPV 71410000-5 "SERVIZI DI URBANISTICA" (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) SIMOG - C.I.G.: 84835227D1.

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ALLEGATO "B"**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO

Il Comune di Castellarano è dotato dei seguenti strumenti urbanistici approvati in applicazione della previgente L.R. n. 20/2000:

- con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano strutturale comunale (P.S.C.) del Comune di Castellarano;
- con Delibera del Consiglio Comunale n°34 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) del Comune di Castellarano;

1. CONTENUTI DEL PUG

Il PUG, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 24/2017, è lo strumento di pianificazione generale che il Comune predispose, con riferimento a tutto il territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

Le analisi e le scelte di assetto del territorio dovranno essere sviluppate in coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore oltre che nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio di Piano e del Servizio Urbanistica.

L'esito di tali analisi dovrà essere restituito in appositi elaborati tecnici che definiscano rispettivamente:

> Il Quadro Conoscitivo diagnostico: redatto secondo quanto descritto all'art. 22 della L.R. 24/2017 contenente lo stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzarono, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti climatici, un'approfondita analisi dei tessuti urbani esistenti, il censimento degli edifici che presentano una scarsa qualità edilizia, il non soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica e di sicurezza sismica e delle aree dismesse non utilizzate o abbandonate e di quelle degradate.

Deve altresì comprendere l'analisi della pericolosità sismica, della condizione limite per l'emergenza (CLE) e la microzonazione sismica del territorio. Il quadro conoscitivo costituirà riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la Valsat di cui all'art. 18.

> La Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Valsat, in conformità all'art. 18 della L.R. 24/2017 e alla DGR n. 2135 del 22/11/2019 - Atto di coordinamento tecnico “Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale (Art. 49, L.R. n. 24/2017)”, che costituirà parte integrante del Piano sin dalla prima fase della sua elaborazione e conterrà la descrizione e la valutazione delle alternative idonee a realizzare gli obiettivi di piano in funzione delle scelte pianificatorie, i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le misure idonee a impedirli, mitigarli o compensarli nonché le misure da adottare per monitorare le scelte intraprese.

IL PUG

> individua il perimetro del territorio urbanizzato, la perimetrazione del centro storico e gli edifici di interesse storico architettonico o culturale e testimoniale;

> detta le politiche di promozione e salvaguardia del centro storico, anche con riferimento alle attività economiche in esso presenti e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico;

> dovrà essere corredato dalla “Tavola dei vincoli” di cui all'art. 37 della L.R. 24/2017, finalizzata alla rappresentazione di tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale tavola dovrà essere completata da un elaborato, denominato “Scheda dei vincoli”, che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva;

- > disciplina gli interventi di riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato e definisce gli interventi ammissibili;
- > definisce le strategie di piano per migliorare la qualità urbana e quella ecologico-ambientale;
- > indica attraverso rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a) della L.R. 24/2017 le eventuali porzioni del territorio extraurbano contermini al territorio urbanizzato che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che pertanto possono essere considerate idonee ai nuovi insediamenti;
- > disciplina il territorio rurale.

IL PUG inoltre:

- > individua le invarianze territoriali rappresentate dai principali elementi strutturali del territorio urbano ed extraurbano costituiti da:
 - il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovra comunale esistenti o previsti dai piani e programmi;
 - il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali;
 - le caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni,
 - le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;
 - le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale.
- > fornisce un'univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati a stabilire la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare per le trasformazioni attuabili per intervento diretto;
- > individua l'eventuale fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale in relazione alle differenziate esigenze abitative presenti nel territorio di riferimento alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno.

Attraverso la "Strategia per la qualità urbana" redatta secondo i contenuti di cui alla DGR n. 2135 del 22/11/2019, che rappresenta un elemento essenziale per la pianificazione urbanistica, il PUG individua le criticità e le misure compensative finalizzate alla promozione della sostenibilità degli interventi.

La costruzione del PUG dovrà rivolgere particolare attenzione alle tematiche già oggetto di approfondimento da parte della Regione relative alla strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzate all'individuazione di politiche di mitigazione e di progettazione degli spazi pubblici con particolare attenzione ai temi della qualità del paesaggio urbano che conducano a una riduzione effettiva delle emissioni di gas serra e alla definizione di azioni di adattamento al cambiamento climatico, orientate a limitare i danni potenziali delle conseguenze di tale cambiamento.

2. L'ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE (ART. 3 DELLA L.R. 24/2017)

L'art. 3 della L.R. 24/2017 individua le varie modalità di transizione dagli attuali strumenti urbanistici al nuovo PUG stabilendo tre diverse modalità di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quanto disposto dalla nuova Legge Urbanistica Regionale (L.R. n. 24/2017).

I Comuni a norma dell'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, i Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 avviano, a norma dell'art. 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del piano urbanistico generale (PUG) stabiliti dal titolo III, Capo I, della presente legge.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio ha per oggetto lo studio e la predisposizione dello strumento urbanistico generale denominato Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 24/2017.

La prestazione dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2017 e relativi atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali già redatti e da redigere nonché da eventuali e successive direttive regionali.

Il PUG dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge, orientati prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, al contenimento del consumo del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, dei suoi elementi storici e culturali.

La predisposizione del PUG dovrà tenere conto degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, ma anche di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali; dovrà essere sviluppato partendo da una approfondita analisi del territorio, fissando gli obiettivi e le scelte di assetto del territorio, in coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione attraverso l'Ufficio di Piano del Comune.

Gli esiti di tali attività dovranno essere restituiti in appositi elaborati tecnici, che definiscano rispettivamente:

- Il Quadro Conoscitivo diagnostico redatto secondo quanto descritto all'art. 22 della L.R. 24/2017 contenente lo stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti climatici, un'approfondita analisi dei tessuti urbani esistenti, il censimento degli edifici che presentano una scarsa qualità edilizia, il non soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica e di sicurezza sismica e delle aree dismesse non utilizzate o abbandonate e di quelle degradate.

L'aggiudicatario è tenuto a conoscere gli studi condotti e a recepirli nel Quadro Conoscitivo del PUG tenendo conto degli adeguamenti di legge che dovranno essere predisposti. Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/2017, con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare la Regione:

a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per uniformare i suoi contenuti alle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalla normativa statale e dalle legislazioni settoriali;

b) specifica le caratteristiche generali dei principali elaborati ed atti disciplinati dalla presente legge, tra cui il documento di Valsat, il quadro conoscitivo, la tavola dei vincoli, i contenuti essenziali e gli elaborati costitutivi dei piani;

c) stabilisce le specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale, per assicurarne l'agevole trasmissione, utilizzazione e conservazione.

Il quadro conoscitivo costituirà riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la Valsat.

> La Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Valsat, in conformità all'art. 18 della L.R. 24/2017 e alla DGR n. 2135 del 22/11/2019, che costituirà parte integrante del Piano sin dalla prima fase della sua elaborazione e conterrà la descrizione e valutazione delle alternative idonee a realizzare gli obiettivi di piano in funzione delle scelte pianificatorie, i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le misure idonee a impedirli, mitigarli o compensarli nonché le misure da adottare per monitorare le scelte intraprese.

Altre eventuali prestazioni specialistiche costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro e saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata.

> L'affidatario dovrà costantemente rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento e con l'Ufficio di Piano del Comune di Castellarano.

ARTICOLO 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € 65.037,26 (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e al netto di IVA al 22%), stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016", di seguito dettagliato:

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere (*)	Specificità della prestazione dell (art. 3, co. 3 D.M. 17/06/2016)	Importo euroquarantacinquemilasettecentoventuno (**)	Spese e oneri 10%
Territorio Urbanistica: U. 03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00	€ 492.704.414,6	Qa.0.01 Qa.0.02 Qa.0.03	€ 59.124,78	€ 5.912,48

In applicazione di quanto previsto dalla nota 2 della Tavola Z-2 del D.M. 17/06/2016, il valore delle opere è stato calcolato moltiplicando il PIL medio pro capite nazionale 2017 per il numero di abitanti del Comune di Castellarano aggiornato all'anno 2019.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 46 della L.R. 24/2017, sulla base del cronoprogramma allegato e di seguito riportato. I tempi indicati nel cronoprogramma sono da intendersi in giorni solari consecutivi e potranno essere prorogati sulla base di manifestate esigenze dell'Amministrazione Comunale, per obiettive ragioni sopravvenute e comunque entro i limiti temporali disposti dalla L.R. 24/2017 per la formazione del PUG.

GIORNI (NATURALI CONSECUTIVI)	FASI
10 mesi Dall'avvio dell'esecuzione del contratto	Fase 1 <ul style="list-style-type: none"> • attivazione e gestione percorsi partecipativi e di consultazione • consultazione preliminare ai fini della vas • Consegna materiali per l'assunzione del PUG da parte della Giunta Comunale e sua trasmissione al Consiglio Comunale e all'autorità competente per la valutazione ambientale (art. 45 comma.1 L.R. 24/2017)

<p>60 Dalla scadenza del termine di deposito (<i>art.45 comma 9 della LR 24/2017</i>)</p>	<p>FASE 2 Supporto all'esame e all'istruttoria delle osservazioni e delle eventuali proposte di accordo con i privati (<i>art. 45 comma 7 L.R. 24/2017</i>). Consegna dei materiali relativi alla proposta di decisione delle osservazioni e alla proposta di piano da adottare con elaborazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 46 comma 1 della L.R. 24/2017. Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni intercorrenti dalla scadenza del termini di deposito agli adempimenti di cui all'art 45 comma 9 della L.R. 24/2017.</p>
<p>30 Dall'invio della proposta al Consiglio</p>	<p>FASE 3 Eventuale consegna degli elaborati necessari alla ripubblicazione del PUG qualora siano state accolte osservazioni che modifichino il piano in modo sostanziale (<i>art.46 comma 1 della L.R. 24/2017</i>)</p>
<p>30 Dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del CUAV</p>	<p>FASE 4 Eventuale consegna della documentazione integrativa richiesta dal CUAV "Comitato Urbanistico di Area Vasta" (<i>art. 46 comma 3 della L.R. 24/2017</i>).</p>
<p>60 Periodo coincidente con espressione parere CUAV</p>	<p>FASE 5 Consegna della bozza di PUG per eventuali osservazioni da parte dell'Ufficio di Piano.</p>
<p>60 Dalla scadenza del termine di deposito (<i>art.46 comma 6 della LR 24/2017</i>)</p>	<p>FASE 6 Consegna degli elaborati necessari all'approvazione del PUG. Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni di cui all'art 46 comma 6 della L.R. 24/2017.</p>
<p>10 Dall'approvazione del PUG (<i>art. 46 comma 7 e 8 della L.R. 24/2017</i>)</p>	<p>FASE 7 Consegna degli elaborati necessari ai fini della pubblicazione sul sito web e del deposito nella sede del Comune per la libera consultazione del pubblico</p>

ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 avverrà mediante affidamento diretto con modalità telematica sulla piattaforma Intercent-ER/Sater ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli operatori economici in forma singola o associata, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:

- i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lett. b), le società di ingegneria di cui alla lett. c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei;

- b. le società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
 - c. le società di ingegneria;
 - d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - f. i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti delle società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

ARTICOLO 6 - REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici invitati a presentare offerta economica non dovranno:

- a) trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge che costituisce causa di esclusione dalle gare d'appalto o costituisca causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) trovarsi in nessuna causa di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti;

N.B.: I requisiti di cui al punto **lett. a) e b)**, devono essere posseduti dai tutti i professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 7 - REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziari, attraverso la Banca Dati mediante il sistema AVCPass istituita presso l'A.N.AC., così come previsto dall'art. 216, comma 13 del medesimo decreto legislativo.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche necessarie. In relazione alla verifica di cui sopra la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del Codice, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'A.N.AC. nella propria deliberazione n. 157/2016.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il gruppo di lavoro che sarà costituito dal concorrente, dovrà comprendere almeno le seguenti professionalità:

a) Esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale, per il Coordinatore del gruppo di lavoro: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A, settori "A-Architetto" e settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A - Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri.

b) Esperto in rigenerazione urbana: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A, settori "A-Architetto" e settore "B - Pianificazione territoriale" o alla Sezione B – Settore "B – Pianificazione" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A - Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri.

c) Esperto in materia paesaggistica: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 11 e 15 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A ovvero alla sezione B – Settore A "Agronomo e Forestale" dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali oppure alla Sezione A" – settore A e "C - Paesaggistica" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

d) Esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VALSAT: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15, 30, 40, 45 D.P.R. N° 328/2001 e dell’art. 1 e segg. della L. 152/1992) alla Sezione A, settore “B - Pianificazione territoriale” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Biologi e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Geologi e/o alla sezione A, settore “A - Ingegneria civile e ambientale” e/o settore “B – Industriale” dell’Ordine degli Ingegneri e/o all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ognuno nei limiti e nel rispetto delle rispettive competenze professionali.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il fatturato globale richiesto corrisponderà a quello maturato negli ultimi tre esercizi dell'ultimo decennio, antecedenti al presente avviso esplorativo, il cui importo non dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Si richiede altresì, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 10 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria e ID indicata nella successiva tabella di importo almeno pari all'importo posto a base di gara:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49 Classi e categorie	Valore del servizio	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi negli ultimi dieci anni
TERRITORIO URBANISTICA U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	E	€ 65.037,26	€ 65.037,26

b) Servizi di Ingegneria e Architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito almeno 2 (due) servizi di redazione di strumenti urbanistici generali di Comuni con popolazione almeno pari a 15.000 abitanti.

Un servizio potrà essere valutato sia per il raggiungimento del requisito di cui al punto a) che per quello di cui al punto b).

La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale è fornita in uno dei seguenti modi:

> copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;

> dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il C.I.G. e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui alla lett. a) deve essere posseduto nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di cui alla lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta economica dovrà essere inviata tramite piattaforma regionale INTERCENT-ER/SATER.

ALTRE INFORMAZIONI DI GARA.

- a) l'aggiudicazione provvisoria non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto e che dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione;
- b) il recapito dell'offerta telematica rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- c) l'offerta deve essere presentata nei termini indicati e la stessa se già presentata non è più revocabile e non può essere ritirata dall'operatore, non viene, inoltre, riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- d) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
- e) la documentazione prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo;
- f) per il soccorso istruttorio si procede ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ARTICOLO 12 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la verifica dell'anomalia delle offerte la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 il concorrente, singolo o in un raggruppamento di cui all'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

ARTICOLO 14 - REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, assegnerà un congruo termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La stazione appaltante si riserva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 di introdurre modifiche non sostanziali al contratto nel corso dell'esecuzione del servizio fino al 10% del suo valore iniziale senza necessità di una nuova procedura e senza alterare la natura generale del contratto.

ARTICOLO 16 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a favore dell'Amministrazione Contraente (COMUNE DI CASTELLARANO) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. L'obbligatorietà della presentazione del predetto impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (COMUNE DI CASTELLARANO); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere del Comune di Castellarano– Banco BPM Filiale di Castellarano – Via Radici Nord n. 12 - coordinate IBAN IT98-U-05034-66261-000000002020;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>
- Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) essere rilasciata a favore della Stazione Appaltante (COMUNE DI CASTELLARANO);
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 – Schema tipo 1.1 e 1.1.1);
- e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore;
- i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico** in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, **ovvero** di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del medesimo decreto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della **certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso dei relativi requisiti da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La stazione appaltante, nell'atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della «garanzia provvisoria», tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà:

a) **costituire garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura del 10% dell'importo contrattuale e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1) E con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale. .

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. L'ammontare residuo deve permanere fino a completamento del servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2 - la rinuncia all'eccezione di cui all'*art. 1957, comma 2*, del cod. Civ.
- 3 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 18 - COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto svolgimento del servizio, si richiede una polizza di assicurazione per assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT durante l'esecuzione del servizio) per un massimale minimo di € 500.000,00.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO E INCOMPATIBILITA'

Nell'esecuzione dell'incarico, l'appaltatore è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, tuttavia, per l'assolvimento delle specifiche attività professionali l'incaricato potrà avvalersi della collaborazione di professionisti esperti dei quali dovrà comunicare il nominativo all'Amministrazione Comunale e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto di quanto dichiarato riguardo al possesso dei requisiti di idoneità rimandando al disciplinare di gara e all'offerta tecnica.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento di obbligazioni secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 22 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della prestazione sarà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura elettronica e con le modalità di cui al Regolamento di Contabilità del Comune di Castellarano. L'importo complessivo della spesa sarà suddiviso su tre annualità (2020/2021/2022) con cadenza semestrale, a seguito della puntuale e corretta esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 così come precisato dal D.M. n. 55/2013 e nella normativa fiscale vigente, in via esemplificativa e non esaustiva, la fattura dovrà contenere:

- le generalità del fornitore completa di Cod. Fisc. e Part. IVA;
- il numero, la data e l'importo totale della fattura;
- la descrizione dei beni e dei servizi oggetto del contratto;
- eventuali sconti applicati;
- aliquote IVA per ogni tipologia di bene;
- l'annotazione di imponibile e imposta per ogni aliquota IVA applicata;
- Esigibilità IVA: tutte le fatture emesse nei confronti delle PP.AA. Dal 01/01/2015 per la fornitura di beni e servizi rientrano nel regime di scissione dei pagamenti.

I soli soggetti per i quali non si applica la scissione dei pagamenti dovranno indicare i valori (esigibilità immediata) o (esigibilità differita) riportando obbligatoriamente la descrizione con l'articolo di legge

dell'eventuale esenzione al regime di scissione.

- la descrizione con l'articolo di legge per ogni eventuale esenzione IVA. Nel caso di esenzione IVA è obbligatorio riportare la descrizione con l'articolo di legge dell'eventuale esenzione bollo;
- i totali per imponibile, imposta di bollo ed importi esenti;
- Codice Univoco IPA;
- C.I.G.;
- Codice IBAN. Nelle fatture con C.I.G. il codice IBAN deve essere quello comunicato ex legge 136/2010.

ARTICOLO 23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 25/11/2013.

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione contraente;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

La formale stipula del contratto avverrà entro 60 giorni e non prima dei 35 giorni previsti dall'art. 32, co. 9 del Codice dei Contratti, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

La mancata stipula determinerà la revoca dell'aggiudicazione e conseguentemente, l'incameramento della garanzia per la partecipazione (cauzione provvisoria).

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e in particolare a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 26 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione:

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì **all'esclusione** degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso **devono necessariamente ricorrere all'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto (in base all'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). In tal caso, l'operatore economico che intende concorrere alla gara deve indicare l'impresa ausiliaria nel DGUE, nonché rendere la dichiarazione e allegare i documenti relativi all'avvalimento, specificati nel presente bando di gara.

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Gli illeciti professionali di cui alle precedenti lettere c), c-bis), c-ter e c-quater) assumono rilevanza ai fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono pertanto tenuti a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a configurare i predetti illeciti professionali;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

f-ter) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatta salva la deroga di cui all'art. 105, comma 20, del medesimo decreto.

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – **lett. b) e c)**, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i**. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento

dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta del Comune di Castellarano n. 104/2013 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.castellarano.re.it> nella sezione **Amministrazione Trasparente**.

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 28 - ORGANISMO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Per le diverse controversie sarà competente rispettivamente:

- Tribunale ordinario di Reggio Emilia;
- Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna.

ARTICOLO 29 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i dipendenti del Comune individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è lo scrivente Comune di Castellarano

con sede in Via Roma, 7 - 42014 Castellarano (R.E.) Tel. 0536/850114, nella persona del Sindaco *pro tempore*. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

Castellarano lì, 12/03/2021



Il Capo Settore IV
"Urbanistica - SUAP"
(Dott. Enrico Ferrari)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10